



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.26;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 259, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 nel quale è stabilito che *“Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252 un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”*;

VISTO l'art. 262, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL., a norma del quale *“L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, o del termine di cui all'art. 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'Interno integrano l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a).”*;

VISTO l'art. 58, comma 1, della l.r. 1.9.1993, n. 26 in ragione del quale *“Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore.”*;

VISTO, altresì, l'art. 54, comma 1, lettera a) dell'O.R.EE.LL. che prevede lo scioglimento del consiglio *“quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento”*;

RILEVATO che in base al combinato disposto tra l'art. 262 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e l'art. 58 della legge regionale 1.9.1993, n. 26, la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato determina l'intervento sostitutivo di cui all'art.109bis dell'O.R.EE.LL. inclusa la sanzione dello scioglimento del consiglio comunale applicabile nei termini ivi previsti secondo le procedure dell'art. 54 dell'O.R.EE.LL.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 11.5.2018, con i poteri del Consiglio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e segg. del d.lgs. 267/2000, che in conseguenza di ciò, con DPR del 12.7.2018 è stato nominato l'organismo straordinario di liquidazione e che l'ente, ai sensi dell'art. 259 del medesimo d.lgs. 267/2000 era tenuto ad approvare entro tre mesi dalla nomina dell'O.S.L. un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da presentare al Ministero dell'Interno, senza che ciò abbia avuto esito;

CONSIDERATO che il Libero Consorzio, in forza della deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 14.11.2022, ha richiesto formalmente al Ministero, con nota prot. 46897 del 15.11.2022, l'applicazione dell'art. 3, comma 5-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in virtù del quale per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana che presentano l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi stessa, a partire dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-ter dell'art. 259 del d.lgs. 267/2000 e che, a seguito dell'accoglimento di tale richiesta da parte della CO.S.F.EE.LL. in data 14.12.2022, il Libero Consorzio era tenuto a presentare un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2027 a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la nota prot. 18724 del 6.10.2023 con la quale il Servizio 3 – Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, su segnalazione prot. n. 128416 del 3.10.2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, Ufficio I, con cui veniva comunicato che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa non aveva provveduto alla presentazione di una ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato ai sensi dell'art. 259, comma 1 del TUEL entro il termine perentorio di tre mesi, ha diffidato l'ente a provvedere in merito entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta nota di diffida;

VISTA la nota prot. n. 5538/Gab del 14.11.2023, acquisita al prot. n. 21265 del 14.11.2023 del Dipartimento delle Autonomie Locali, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha palesato l'impossibilità ad approvare tanto nel breve quanto nel medio periodo l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato a causa della *“mancanza di provvedimenti che risolvano la problematica del sostanziale azzeramento dei trasferimenti di risorse di parte corrente da parte dello Stato ed il permanere, anche se con riduzioni rispetto al passato, del cosiddetto prelievo forzoso.”*, fornendo altresì, a supporto delle motivazioni addotte, i dati contabili e finanziari relativi al risultato d'amministrazione 2021 e 2022, accompagnati dalla richiesta di iniziative amministrative e legislative che superassero il problema del consistente prelievo forzoso *“in assenza delle quali l'Ente non ha possibilità alcuna di elaborare ed approvare un Bilancio stabilmente riequilibrato che abbia le caratteristiche della veridicità e della regolarità contabile”*;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 23056 del 13.12.2023 con la quale, alla luce delle ragioni esposte dal Libero Consorzio e nella considerazione che l'Amministrazione regionale, in virtù del D.P.Reg. 568/Gab del 15.9.2023, era già operante presso l'Ente attraverso la figura del

Commissario Straordinario per l'esercizio delle funzioni di Presidente nonché delle funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea del medesimo ente ai sensi dell'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, è stata richiesta al Ministero una condivisa valutazione della questione relativa alle modalità attuative dell'obbligo normativamente previsto, secondo l'azione sostitutiva richiesta ;

RILEVATO CHE in data 27.4.2025 si sono svolte le elezioni degli organi degli enti di area vasta, fra cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa il cui primo Consiglio è stato convocato il 13.6.2025;

VISTA la nota prot. 46024 del 15.5.2025 acquisita al prot. n. 8561 del 19.5.2025 del Dipartimento delle Autonomie Locali, mediante la quale il Ministero dell'Interno ha formulato un'ulteriore diffida al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la presentazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa di un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2027, ai sensi dell'art. 3, comma 5 quater, del D.L. 30.12.2021, n. 228 ("mille proroghe" 2022), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, precisando che nel caso l'ente non avesse ottemperato entro il termine avrebbe provveduto ad istruire l'ipotesi in argomento allo stato degli atti, sottoponendo alla COSFEL la relazione per il relativo parere, non favorevole, ai sensi dell'art. 261, comma 2, del T.U.EE.LL.;

VISTA la nota prot. 8844 del 23.5.2025 con la quale il Servizio 3 – Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, a seguito della citata segnalazione del Ministero, ha diffidato l'ente a provvedere in merito entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta nota di diffida;

VISTA la nota prot. n. 17476 del 18.6.2025, acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento delle Autonomie Locali n. 10472, indirizzata altresì al Ministero dell'Interno, alla competente Prefettura e a questo Assessorato, i cui contenuti vengono qui integralmente richiamati, mediante la quale il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed il Ragioniere Generale hanno comunicato i motivi per cui ancora l'atto non è stato deliberato;

CONSIDERATO che è interamente decorso il termine assegnato con la citata nota prot. n. 8844 del 23.5.2025, per cui l'attività diffidatoria deve ritenersi disattesa;

RAVVISATA la necessità di dovere esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., mediante la nomina di un Commissario ad acta, che, previa ricognizione degli eventuali atti adottati e della verifica dello stato del procedimento in argomento, curi gli adempimenti omessi dall'ente, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla stesura dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'art. 251 del d.lgs 267/2000;

RITENUTO, pertanto, di incaricare un funzionario di questo Dipartimento, che previo accertamento e ricognizione degli atti e della verifica dello stato del procedimento e dell'acclarata inadempienza, provveda in sostituzione degli organi comunali, assumendone i relativi poteri, ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dell'ente, gli atti propedeutici e/o connessi e ponendo, altresì, in essere le iniziative sottese alla trasmissione del documento contabile alla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno, attivando e seguendo il procedimento con il quale dovrà fornirsi ogni utile risposta agli eventuali rilievi che lo stesso Ministero potrà formulare, e che in ogni caso dovrà seguire detto procedimento fino alla notifica del provvedimento finale da parte del Ministero;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità di cui agli articoli 109 bis e 54 dell'OREELL, dell'art. 58 della l.r. 26/93, e dell'art. 262 del TUEL, approvato con il d.lgs 267/2000, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 141 dello stesso Testo Unico, il Sig./dott. COCCO Giovanni (1962)

===== in servizio presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici, connessi e conseguenziali.

Art. 2

Il Commissario, procederà preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012 e delle “*Linee guida sulle modalità di esecuzione degli incarichi ispettivi e commissariali*” di cui al D.A. n. 5723 del 4.12.2020, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente, e ad attivare l'intervento accertativo/sostitutivo.

Lo stesso incaricato, qualora non siano stati adottati gli atti di cui all'art. 251 del TUEL e/o non sia stato predisposto dagli uffici finanziari il relativo schema di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 259 del medesimo testo unico, procederà ad assegnare un breve termine per il deposito della/e proposta/e di deliberazione.

Ove, invece, la proposta di deliberazione, unitamente ai documenti contabili in argomento e munita dei pareri di rito, sia stata esitata dagli uffici finanziari, ma non approvata dal Presidente, il Commissario, senza indugio, si sostituirà per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Allo stesso modo dovrà provvedere, nel caso dovesse rilevare l'inerzia del Consiglio e ricorrendone i presupposti, ad approvare la/e proposta/e di deliberazioni in argomento, senza alcuna esitazione, in sostituzione dell'organo consiliare inadempiente.

Art. 3

Il Commissario, nell'ipotesi di cui al terzo periodo del precedente articolo 2, non appena acquisito il parere da parte dell'organo di revisione finanziaria, provvederà, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari e per detta fattispecie, all'accertamento della fondatezza dei motivi ostativi all'approvazione della ipotesi dello schema del bilancio stabilmente riequilibrato, a convocare il Consiglio e ad assegnare un breve termine entro cui dovrà essere esitata la proposta di deliberazione di detta ipotesi di schema di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione che dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4

Più specificamente, nell'ipotesi di cui al precedente art.3, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come prescritto dalle

vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il Consiglio, all'atto dell'insediamento del Commissario, abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e gli atti propedeutici e/o connessi, lo stesso Commissario, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con le stesse modalità indicate nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 7

Al commissario è dovuta l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 16/07/2025

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina